

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 4/2016

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: NOVITA' DEL MESE DI APRILE

SOMMARIO:

2	PERSONE FISICHE	Dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio TV
4	TUTTI I SOGGETTI	Prevenzione e contrasto all'evasione per il 2016
5	COMMITTENTI DI LAVORO ACCESSORIO	Modalità di acquisto dei <i>voucher</i> telematici
6	TUTTI I SOGGETTI	Interessi di mora - Tasso applicabile dal 15.5.2016
7	TUTTI I SOGGETTI	Nuova detrazione irpef 50% per l'acquisto di mobili da parte di "giovani coppie"
9	TUTTI I SOGGETTI	Contributi agli investimenti delle PMI (c.d. Sabatini Ter)

FISCALE

DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE DELL'APPARECCHIO TV

**Provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258, nota
MISE 20.4.2016 n. 28019 e comunicato stampa Agenzia
delle Entrate 26.4.2016 n. 85**

PERSONE FISICHE

Il provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258 aggiorna e sostituisce il modello e relative istruzioni, approvati con il provv. 24.3.2016, per la dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenze elettriche per uso domestico residenziale possono utilizzare al fine di superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV. In merito, rileva la definizione di "apparecchio TV" fornita con nota MISE 20.4.2016 n. 28019.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì aggiornato le FAQ in materia di canone RAI e ha fornito nuovi esempi di compilazione del modello affrontando alcune casistiche particolari.

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In base al provv. n. 58258/2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV va presentata:

- in via transitoria, entro il 16.5.2016 con effetto per l'intero canone dovuto per il 2016;
- dal 17.5.2016 al 30.6.2016 con effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016;
- dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 con effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.

I suddetti termini operano con riferimento alla modalità di presentazione telematica e cartacea.

NUOVO TERMINE NEL CASO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA ELETTRICA

La proroga opera anche per i soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di un'altra utenza residenziale nell'anno di attivazione; si prevede, infatti, che, sempre in via transitoria per l'anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16.5.2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

DEFINIZIONE DI “APPARECCHIO TELEVISIVO”

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva sono state aggiornate con la definizione di “apparecchio televisivo” contenuta nella nota del Ministero dello Sviluppo economico 20.4.2016 n. 9668, di richiamo alla nota n. 28019.

Nello specifico, per apparecchio televisivo si intende un dispositivo “in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.

Non costituiscono, in base alla citata nota, apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

PAGAMENTO DEL CANONE RAI DA PARTE DI COPPIE DI FATTO

In base alle risposte pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 26.4.2016, con riferimento all'obbligo di pagamento del canone da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva il concetto di “famiglia anagrafica” ai cui fini conta la certificazione del Comune competente.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/89, per famiglia anagrafica “si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.

La prova dei “vincoli affettivi” viene riconosciuta “alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia” ai sensi dell'art. 13 del DPR 223/89. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non sussistono i suddetti vincoli.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono forniti alcuni esempi di compilazione del modello di non detenzione dell'apparecchio TV.

Ad esempio, se due coniugi, nel 2015, hanno presentato disdetta del canone RAI per cessione dell'apparecchio TV e, nel frattempo, non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi, l'intestatario dell'utenza elettrica è tenuto a compilare l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione di non detenzione.

FISCALE PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE PER IL 2016

Circ. Agenzia delle Entrate 28.4.2016 n. 16

TUTTI I SOGGETTI

Sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.4.2016 n. 16, gli indirizzi operativi per l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto all'evasione per il 2016.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Il documento pone in particolare risalto il contraddittorio preventivo con il contribuente, quale strumento attraverso cui:

- da un lato, la pretesa tributaria viene resa più credibile e sostenibile;
- dall'altro, si scongiura l'effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.

In tale ambito, viene indicato che l'utilizzo delle presunzioni tributarie deve essere improntato a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, senza acritici automatismi e ricorrendo in via prioritaria al confronto con il contribuente (ciò dovrebbe attuarsi, in primis, in materia di indagini finanziarie, la cui attivazione dovrebbe avvenire soltanto quando è già in corso un'attività istruttoria dell'Ufficio ed il cui risultato deve portare a "ricostruzioni credibili e realistiche").

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

Relativamente al lavoro autonomo, la circolare annuncia che particolare attenzione verrà prestata nei confronti di quei soggetti che, pur dichiarando un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattano in maniera significativa il reddito imponibile. Inoltre, saranno valutate le ricorrenze di alcuni comportamenti tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o intermediario e, soprattutto, se ci sono elementi che fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di "ideatore/facilitatore" del comportamento evasivo.

ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI

Relativamente alle attività di valutazione degli immobili ai fini dell'imposta di registro, la circolare precisa che le quotazioni OMI, pur costituendo un punto di riferimento importante perché derivanti da analisi del mercato immobiliare, rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell'individuazione del valore venale in comune commercio, per cui devono essere integrate anche dagli ulteriori elementi in possesso dell'Ufficio o acquisiti tramite l'attività istruttoria. Ad esempio, è possibile procedere all'accesso presso

l'immobile (con le garanzie previste per gli accessi presso le abitazioni private) o l'azienda oggetto del controllo, al fine di reperire ulteriori informazioni non ritraibili esclusivamente attraverso la documentazione o gli elementi in possesso dell'ufficio. In ogni caso, è opportuno acquisire conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche degli immobili e della zona in cui sono ubicati, acquisibile anche tramite un sopralluogo o con gli strumenti informatici disponibili.

LAVORO
ACCESSORIO

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI *VOUCHER* TELEMATICI

Circ. INPS 28.4.2016 n. 68

Dal 2.5.2016

COMMITTENTI DI
LAVORO
ACCESSORIO

Con la circolare 28.4.2016 n. 68, l'INPS è intervenuto in materia di lavoro accessorio ex art. 48 e segg. del DLgs. 81/2015, comunicando che a partire dal 2.5.2016 non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi del DLgs. 241/97, le imposte versate con il modello F24 possono essere oggetto di compensazione con i crediti del contribuente. Tuttavia, come richiesto dall'INPS (e recepito dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 6.4.2016 n. 20), gli importi portati in compensazione non possono più essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio.

MODALITÀ DI ACQUISTO A DECORRERE DA MAGGIO 2016

L'INPS rende noto che, dal 2.5.2016, per acquistare i voucher per il lavoro accessorio è innanzitutto possibile utilizzare la causale LACC esclusivamente con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi - ELIDE", che va compilato secondo le seguenti modalità:

- inserendo nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- indicando nella sezione ERARIO ED ALTRO: nel campo “tipo”, la lettera “I”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, la causale contributo LACC; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”.

Invece, il modello “F24 EP” potrà essere utilizzato con riferimento agli enti e le amministrazioni pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità.

Infine, i voucher sono acquistabili tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10, oppure tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

FISCALE

INTERESSI DI MORA - TASSO APPLICABILE DAL 15.5.2016

Prov. Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 60535

Dal 15.5.2016

TUTTI I SOGGETTI

Con effetto dal 15.5.2016, il tasso degli interessi di mora passa dal 4,88% al 4,13% in ragione annuale.

Si rammenta che gli interessi di mora, commisurati alle somme iscritte a ruolo esclusi sanzioni e interessi previsti da altre leggi fiscali, sono dovuti:

- per le cartelle di pagamento, se le somme intimate non sono corrisposte entro sessanta giorni dalla notifica, a partire dalla data di notifica della cartella (art. 30 del DPR 602/73);
- per gli accertamenti esecutivi, se gli importi intimati non sono versati entro il termine per il ricorso, a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto (art. 29 del DL 78/2010).

FISCALE

NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI MOBILI DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE - CHIARIMENTI

Agenzia Entrate circolare 31.03.2016 n.7

TUTTI I SOGGETTI

Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF del 50%, introdotta dal co. 75 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per le giovani coppie che, dall'1.1.2016 al 31.12.2016, acquistano mobili ad arredo dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

DEFINIZIONE DI "GIOVANI COPPIE"

Le "giovani coppie" sono definite come quelle costituenti un nucleo familiare:

- composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni;
- in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi *more uxorio* e che tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione.

Per le coppie coniugate, invece, è sufficiente che la coppia risulti sposata nell'anno 2016.

Quanto al requisito dell'età, è stato precisato che si ritiene rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Per beneficiare della detrazione è necessario che la "giovane coppia" abbia:

- acquistato un'unità immobiliare;
- adibito l'unità immobiliare acquistata ad abitazione principale.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'unità immobiliare può essere acquistata:

- sia nell'anno 2016 che nell'anno 2015;
- a titolo oneroso o gratuito;

da entrambi i coniugi o conviventi *more uxorio* o da uno solo di essi (in quest'ultimo caso l'acquisto deve essere effettuato dal soggetto che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell'anno 2016.

Tuttavia, ai fini dell'agevolazione in esame, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro il termine di presentazione del modello UNICO 2017 PF.

CARATTERISTICHE DEI BENI AGEVOLATI

Le "giovani coppie" in argomento beneficiano della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale, ma non anche per le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

In aggiunta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti richiesti per la coppia. Così, ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016.

Quanto ai beni agevolabili, valgono le precisazioni contenute nella precedente circ. 18.9.2013 n. 29, ossia che i mobili devono essere nuovi ed essere, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

La spesa per i mobili può essere sostenuta indifferentemente:

- da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;

da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate:

- il limite di 16.000,00 euro deve essere comunque riferito alla coppia;

se le spese sostenute superano l'importo di 16.000,00 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- bonifico bancario o postale;
- carta di debito;
- carta di credito.

Non è invece consentito pagare mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto alla ritenuta d'acconto).

INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il nuovo beneficio previsto dalla legge di stabilità 2016 non è cumulabile con il c.d. “*bonus mobili*” previsto dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013.

Di conseguenza, come precisato dall'Agenzia delle Entrate:

- non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa;

è invece possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni se i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse.

FISCALE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA (C.D. “NUOVA SABATINI-TER”)

D.M. 25.01.2016 n°58

TUTTI I SOGGETTI

Con il DM 25.1.2016, pubblicato sulla *G.U.* 10.3.2016 n. 58, è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98.

Tale decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 8 del DL 24.1.2015 n. 3 conv. L. 24.3.2015 n. 33, il quale ha previsto che i contributi a favore delle PMI che acquistano

beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di *leasing* a valere su una provvista diversa dall'apposito *plafond* della Cassa depositi e prestiti (c.d. "Nuova Sabatini-ter").

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sulla disciplina in esame con la circ. 23.3.2016 n. 26673.

Ulteriori indicazioni sono state fornite in un'apposita sezione FAQ del sito ministeriale dedicata alla c.d. "Nuova Sabatini-ter".

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata:
 - per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del regolamento UE n. 702/2014;
 - per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del regolamento UE n. 1388/2014;
 - per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del regolamento UE n. 651/2014.

Per beneficiare delle agevolazioni, le suddette imprese devono avere una sede operativa in Italia.

Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Esclusioni

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento bancario o il *leasing* finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico, deve essere deliberato entro il 31.12.2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di *leasing* finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in *leasing* finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
- essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di *leasing* finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in *leasing* finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- in caso di *leasing* finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- essere concesso, entro il 31.12.2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'art. 8 del DL 3/2015.

La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Il suddetto finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e *hardware*, classificabili, nell'attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 c.c.;
- software e tecnologie digitali.

I beni oggetto dell'agevolazione non in *leasing* devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni.

Al riguardo, la circolare ha precisato che:

- le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello Stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati;
- le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

Nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di *leasing* finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Viene inoltre disposto che sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Apposita dicitura in fattura

Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «*Spesa di euro... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*».

La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

Destinazione degli investimenti

I suddetti investimenti devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

In particolare, gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento UE n. 651/2014 per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI":

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Avvio e conclusione degli investimenti

Viene, inoltre, disposto che gli investimenti:

- devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, rileva la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in *leasing* finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

Esclusioni

Non sono ammessi all'agevolazione:

- i costi relativi a commesse interne;
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- le spese relative a "terreni e fabbricati", incluse le opere murarie, e a "immobilizzazioni in corso e acconti";

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- le spese di funzionamento;
- le spese relative a imposte, tasse e scorte;
- i costi relativi al contratto di finanziamento;
- i singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA.

Con riferimento a quest'ultimo punto, la circolare ha chiarito che, qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili ad un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro. In ogni caso, non sono ammissibili materiali e beni di consumo di qualsiasi importo unitario.

Settore dei trasporti

Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti rientrante nelle suddette tipologie.

Imprese agricole

Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti agli artt. 14 e 17 del regolamento UE n. 702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

Settore della pesca e acquacoltura

Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento UE n. 1388/2014.

Settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all'investimento, al tasso d'interesse del 2,75%.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "*de minimis*".

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti, in conformità:

- all'art. 17 co. 6 del regolamento UE n. 651/2014;
- ovvero all'art. 14 co. 12 del regolamento UE n. 702/2014, per le imprese agricole;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- ovvero all'art. 2 del regolamento UE n. 1388/2014, per le imprese della pesca e acquacoltura.

Inoltre, la concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In linea generale, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*" ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 17 del regolamento UE n. 651/2014.

Per le imprese agricole, tuttavia, le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti "*de minimis*".

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE

Fino all'1.5.2016, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal DM 27.11.2013 e dalle disposizioni operative dettate con le relative circolari ministeriali.

A partire dal 2.5.2016, la domanda di agevolazione deve essere presentata secondo le disposizioni del DM 25.1.2016 in esame. In particolare, la domanda deve essere:

- in bollo, tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca;
- compilata dall'impresa in formato elettronico, utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione "Beni stru strumentali (Nuova Sabatini)" del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it);
- sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al DLgs. 82/2005;
- inviata, unitamente alla documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

Documentazione allegata

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo quanto previsto nel DM 18.4.2005, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali"

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

disponibile nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito Internet www.mise.gov.it;

nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000,00 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro, la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del DLgs. 159/2011, nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito www.mise.gov.it.

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Ciascuna banca o intermediario finanziario, previa verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa, trasmette al Ministero dello Sviluppo economico, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso (o, qualora tale giorno non fosse lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca o intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali.

Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del Ministero, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro 10 giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti, dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria e dell'origine della provvista utilizzata.

Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui sopra, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa

stipula con la banca o con l'intermediario finanziario il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili.

Completamento dell'investimento

L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione.

A tale fine, rileva la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di *leasing* finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso.

Detta dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 2 alla circ. 23.3.2016 n. 26673, contiene al suo interno l'elenco dei beni oggetto di agevolazione.

Richiesta di erogazione

La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero dello sviluppo economico:

- entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento;
- successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento.

Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

Nel rispetto del piano di erogazioni, è prevista la possibilità per l'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di ultimazione dell'investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- compilate esclusivamente in formato digitale;
- inoltrate al Ministero attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all'indirizzo PEC dell'impresa. L'indirizzo Internet a cui collegarsi per effettuare l'accesso alla piattaforma è il seguente:
<https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it/Imprese>.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni di cui al DM 25.1.2016, relative alle erogazioni delle agevolazioni e alle revoche, si applicano a decorrere dal 10.3.2016, data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito di alcune FAQ pubblicate nell'apposita sezione dedicata alla c.d. "Nuova Sabatini-ter", ha precisato che i nuovi termini stabiliti dal DM 25.1.2016 non sono retroattivi, ma decorrono dal 10.3.2016.

Viene quindi chiarita la decorrenza dei termini per un'impresa che ha ultimato l'investimento prima del 10.3.2016. In particolare:

- se alla data del 10.3.2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l'ultimazione dell'investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10.3.2016;
- se alla data del 10.3.2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l'impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10.3.2016;

se alla data del 10.3.2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

CONTROLLI

In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni *in loco*, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal DM 25.1.2016 in esame.

L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione, predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni, per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

REVOCA

Il contributo concesso è revocato dal Ministero dello sviluppo economico, in tutto o in parte, nel caso in cui:

- venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità;
 - l'impresa beneficiaria non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale;
 - i beni oggetto del finanziamento o del contratto di *leasing* finanziario siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
 - venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati;
 - l'investimento non sia stato concluso nei termini previsti;
 - l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento entro il termine ivi previsto;
 - l'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni previste;
 - l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre l'apposita dicitura in fattura;
- l'impresa beneficiaria sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di completamento dell'investimento;
- l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli;
 - emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;
 - intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di *leasing*, di riscatto anticipato;

sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Legnano, 3 maggio 2016

Studio Giuliano